



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Giampiero Maria Gallo	Presidente f.f.
Francesco Belsanti	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza dell'8 luglio 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

Viste le deliberazioni n. 100/2025 e n. 50/2026, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025 e per il 2026;

Vista l'ordinanza n. 17 del 6 giugno 2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR del 27 febbraio 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTA la nota n. 2810 del 15 maggio 2025 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2024;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Firenze (FI)** in ordine al rendiconto 2024;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2022/2024, inviate all'Ente in data 29 giugno 2026 (prot. n. 4383/2026) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 3 luglio 2026;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze a seguito delle osservazioni conclusive del Magistrato istruttore, ha trasmesso memorie di contraddittorio (nota prot. 4798/2026);

VISTA l'ordinanza n. 21/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

FATTO E DIRITTO

Si premette che il controllo di legalità finanziaria intestato alla Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, si inquadra nella cornice delineata dall'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

L'art. 1 comma 166 citato prevede, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

Tenuto conto di tale cornice normativa, la Sezione svolge le attività di controllo secondo i parametri predefiniti nella propria deliberazione n. 171/2014, citata in premessa, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo.

Va infine considerato che l'esame dei rendiconti mira a segnalare non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente e richiede interventi correttivi per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2024;

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2022/2024 del **Comune di Firenze (FI)**, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, inviata tramite l'applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te.

L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica.

Come previsto nel programma di attività di controllo per il 2025, nell'ambito della predetta analisi, la Sezione ha condotto uno specifico approfondimento volto a verificare l'impiego (o in caso contrario l'iscrizione del corretto vincolo nel risultato) delle risorse

aggiuntive erogate dallo Stato per il potenziamento dei servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico disabili, nonché degli ulteriori trasferimenti aggiuntivi destinati al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

A seguito dell'esame dei dati rappresentati nei documenti contabili dell'ente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 7988 del 3 novembre 2025) e il Comune, con la nota acquisita dalla Sezione con prot. n. 8331 del 26 novembre 2026 e con il successivo invio della documentazione integrativa di cui al prot. n. 2154 del 5 maggio 2026, forniva le precisazioni richieste.

L'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si è basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

Eventuali irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono evidenziarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva.

2. L'esito dell'analisi istruttoria svolta sull'esercizio 2022, così come rappresentato nella nota di osservazione del M.I., aveva evidenziato la necessità di una rideterminazione della componente destinata a investimenti, nella misura di 8.137.440,12 euro, con un incremento di euro 482.643,98 euro rispetto all'importo definito dall'ente. Conseguentemente, anche della quota disponibile, di segno negativo, appariva suscettibile di rideterminazione in euro -27.715.817,96 euro per effetto del corrispondente peggioramento di euro 482.643,98.

Analoga problematica è emersa con riferimento all'annualità 2023. All'esito dell'istruttoria era stata, infatti, prospettata la necessità di una rideterminazione della componente destinata a investimenti in 8.796.249,01 euro, con un incremento di 1.903.970,09 euro rispetto all'importo accertato dall'ente. Conseguentemente, la quota disponibile, di segno negativo, sembrava dover essere rideterminata in - 18.665.959,66 euro.

Per effetto delle rideterminazioni appena prospettate, le risultanze dell'annualità 2024 sembravano dover essere conseguentemente riviste, mediante l'incremento della quota destinata a investimenti per complessivi 1.903.970,09 euro. In tale prospettiva, la quota disponibile risultava configurare un disavanzo effettivo pari a euro 1.689.259,52.

3. In sede di contraddittorio tuttavia, l'ente ha chiarito, con nota prot. 4798/2026, che le informazioni precedentemente fornite in merito alla natura dell'avanzo della gestione di competenza e della gestione residui *"devono essere rettificate per quanto attiene alla parte destinata agli investimenti con quanto risultante dalla deliberazione di Consiglio numero 20 adottata in data 20 aprile 2026"*. Tali informazioni, infatti erano state, infatti, rese anteriormente alla rideterminazione dei risultati di amministrazione relativi agli esercizi

2020-2024 e, pertanto, non tenevano conto delle modifiche successivamente apportate dall'ente con riguardo alla classificazione dei vincoli connessi ai proventi da concessioni edilizie e agli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ricondotti alla componente vincolata per legge anziché a quella destinata agli investimenti.

L'esame dei rendiconti 2022-2024 del Comune di Firenze, svolto dalla Sezione sulla base del quadro normativo e dei parametri di controllo richiamati, tenuto conto degli elementi emersi nel contraddittorio cartolare e delle rideterminazioni operate dall'ente con la deliberazione consiliare n. 20/2026, adottata quale misura correttiva conseguente al controllo sui rendiconti 2020 e 2021, non ha evidenziato quindi irregolarità tali da richiedere una revisione del risultato di amministrazione né l'adozione di una specifica pronuncia o segnalazione.

Pertanto, l'attività di controllo relativa ai rendiconti in esame si conclude senza rilievi.

Resta fermo che, come sopra precisato, i profili esaminati dalla Sezione non esauriscono necessariamente tutti gli aspetti suscettibili di incidere sulla regolarità della gestione. Ne consegue che la conclusione dell'esame senza rilievi non implica una valutazione positiva degli aspetti non oggetto di verifica o comunque non emersi sulla base delle informazioni rese attraverso i questionari e dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria.

3.1 Dal complesso dell'attività istruttoria, è emersa tuttavia la non piena regolarità della procedura di determinazione del debito residuo.

Al riguardo, nella nota di osservazione è stata rilevata la non corretta quantificazione dello stock del debito da finanziamento al termine dell'esercizio 2024.

In particolare, è stato riscontrato un sostanziale disallineamento tra quanto considerato in termini di incremento del debito (variazione pari a 71.394.979,58 euro) e quanto accertato dall'ente nell'ambito del titolo VI del bilancio (pari a 42.512.926,50 euro). Sul punto, l'ente ha precisato che *"Il nuovo indebitamento segnalato nel 2024, pari ad 71.394.979,58 euro, comprende una apertura di credito con Cassa DDPP di 28.882.053,08 euro non accertata nel 2024 ed il cui ammortamento per la quota tirata decorrerà a partire dal 01.01.2028. La suddetta somma si trova accertata solo in quota parte nel 2026 per 6.591.000,00 euro, in quanto per problematiche informatiche gli accertamenti/impegni complessivi sono stati registrati solo parzialmente per 6.591.000,00 euro nel contenitore 2024-2026 e totalmente nel contenitore 2025-2027. I mutui assunti nel 2024 ed accertati nella suddetta annualità sono pari ad 42.512.626,50 euro"*.

In sede di contraddittorio l'ente ha confermato di aver indicato, quale debito al 31.12.2024, un importo comprensivo anche della predetta apertura di credito con Cassa Depositi e Prestiti, pur in presenza di tiraggi successivi al 31.12.2024, al solo fine di dare evidenza ai contratti di finanziamento sottoscritti entro il 31 dicembre 2024, ancorché produttivi di effetti contabili in esercizi successivi. Secondo quanto rappresentato dall'ente, tale modalità espositiva sarebbe stata finalizzata a garantire maggiore trasparenza sull'attività amministrativa, evidenziando la contrattazione già perfezionata in materia di indebitamento e risultando coerente con i calcoli effettuati ai sensi dell'art. 204 del TUEL, nei quali è stata considerata anche l'apertura di credito oggetto di segnalazione.

L'ente ha inoltre dichiarato che, per il futuro, provvederà a considerare l'apertura di credito nell'evoluzione dello stock del debito esclusivamente nell'esercizio in cui la relativa entrata verrà accertata.

Al riguardo si rammenta che, con riferimento al finanziamento flessibile, ai fini della verifica del limite d'indebitamento, è necessario fare riferimento all'importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione dell'investimento risultante dal contratto di finanziamento, anche se la relativa entrata sia accertata in più esercizi.

La rappresentazione adottata dall'ente, sebbene orientata a finalità di trasparenza informativa, determina una minore chiarezza nella rappresentazione della situazione debitoria effettiva, in quanto l'intero importo dell'apertura di credito è stato computato ai fini della quantificazione dello stock del debito e non, come previsto dai principi contabili, ai soli fini della determinazione della capacità di ulteriore indebitamento.

Va inoltre evidenziato che l'apertura di credito, così come il mutuo flessibile, prevede l'accertamento solo al momento dell'effettivo utilizzo delle somme (tiraggio) e non già al momento della concessione del finanziamento da parte dell'istituto erogatore.

Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto l'ente a determinare in modo non pienamente conforme l'ammontare complessivo del debito, la Sezione richiama l'amministrazione al rigoroso rispetto, per il futuro, delle disposizioni normative vigenti, dei principi contabili applicati e delle regole di sana gestione finanziaria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

dichiara concluso senza rilievi – nei limiti e termini di cui in parte motiva – l'esame del rendiconto 2024 del Comune di Firenze (FI).

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina Deliberazione controllo del rendiconto 2024 degli enti locali 6 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente f.f.
Giampiero Maria Gallo
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 14 luglio 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)